

avv. Elisabetta GALATI
p.iva: 01182150779
via Timmari, n. 33 – 75100 MATERA
tel. e fax 0835/334724 – cell. 3756206282

TRIBUNALE DI TRANI

in funzione di

GIUDICE DEL LAVORO

RICORSO EX ART. 700 C.P.C.

In favore della **Sig.ra D'ALESSANDRO Carmela**, c.f.: DLSCML73A42G786H, LVRLRA73M61Z131U, nata a Policoro (MT) il 02.01.1973 e residente in Nova Siri (MT) alla via Giorgio La Pira, n. 50, rappresentata e difesa – giusta mandato in calce al presente atto - dall'avv. Elisabetta Galati (c.f.: GLTLBT78R66F052K), nel cui studio, in Matera, alla via Timmari, n. 33 – tel. e fax 0835 334724 – pec: galati0876@cert.avvmatera.it elettivamente si domicilia

PARTE RICORRENTE

CONTRO

Il **MI – MINISTERO dell'ISTRUZIONE e del MERITO** (c.f. 80185250588) – **Ufficio Scolastico Territoriale per le Province di Barletta, Andria e Trani (BAT) e I.C. "Pietrocola-Mazzini" di Minervino Murge (BT)**, in persona del Ministro *pro-tempore*, con sede in Roma al viale Trastevere, n.76/a, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, con sede in via Melo, 97 - C.A.P. 70121 – pec: ads.ba@mailcert.avvocaturastato.it

PARTE CONVENUTA

NONCHE' NEI CONFRONTI

dei docenti iscritti nelle vigenti Graduatorie Provinciali per le Supplenze (di seguito GPS) delle Province di Barletta, Andria e Trani (di seguito BAT), relative alla classe di concorso A028, e nelle Graduatorie di circolo e di istituto, relative alla medesima classe di concorso, delle seguenti scuole:

- SCUOLA BTMM71901N - CASA CIRCONDARIALE;
- SCUOLA BTCT70300R - ANDRIA-CPIA "G.STRADA"C/O I.C. IMBRIANI;
- SCUOLA BTMM8AD02C - RITA LEVI-MONTALCINI;
- SCUOLA BTCT71900A - TRANI-S.S.1^a G. "GEN. E. BALDASSARRE";
- SCUOLA BTMM20900N - S.S.1 G. "E. BALDASSARRE";
- SCUOLA BTMM8AE017 - S.S.1 G. "ROCCA-BOVIO-PALUMBO";



- COMUNE TRANI – ospedaliera carceraria serale adulti;
- SCUOLA BTCT701005 - BARLETTA-PLESSO "A. MANZONI";
- SCUOLA BTMM07800A - S.S.1 G. "E. FIERAMOSCA";
- SCUOLA BTMM866014 - R. DIMICCOLI;
- SCUOLA BTMM867032 - S.S.1 G. "S. BALDACCHINI";
- SCUOLA BTMM89201L - PLESSO S.S. 1 G. "G. DE NITTIS";
- SCUOLA BTMM8AA01X - S.S.1 G. "RENATO MORO";
- SCUOLA BTCT71400P - MARGHERITA DI SAV-IC GIOV. XXIII-PASCOLI;
- SCUOLA BTMM85401T – PASCOLI;
- SCUOLA BTCT70400L - BISCEGLIE-S.S.1.G. "BATTISTI-FERRARIS;
- SCUOLA BTMM08900R - S.S.1 G. "R. MONTERISI";
- SCUOLA BTMM8AP01V - S.S.1 G. "BATTISTI - FERRARIS";
- SCUOLA BTMM8AQ01P - SS1G BATTISTI-FERRARIS (COSMAI);
- SCUOLA BTMM80001D – MAZZINI;
- SCUOLA BTMM860015 – MANZONI;
- SCUOLA BTMM86201R - "E. FERMI";
- SCUOLA BTMM86301L - P. CAFARO;
- SCUOLA BTMM86401C – MONS. DI DONNA;
- SCUOLA BTMM89301C - S.M.S "G.SALVEMINI";
- SCUOLA BTMM8AK01Q - SS1 G ALIGHIERI;
- SCUOLA BTMM8AL01G - S.S.1 G. "PADRE N. VACCINA";
- SCUOLA BTMM8AM01B - S.S.1 G. VITTORIO EMANUELE III;
- SCUOLA BTMM8AN017 - SS1G "GIOVANNI PAOLO II";
- SCUOLA BTCT702001 - CANOSA- IC MARC-CAREL-LOS-BOVIO;
- SCUOLA BTMM852016 - 'UGO FOSCOLO';
- SCUOLA BTMM853012 - MARCONI- G.BOVIO;
- SCUOLA BTCT71600V - IC "DE AMICIS-GIOVANNI XXIII";
- SCUOLA BTMM8AJ021 - GIOVANNI XXIII -S. FERDINANDO P.;
- SCUOLA BTCT723002 - SPINAZZOLA- I.C."MAZZINI-DE CES.FERMI";
- SCUOLA BTMM801019 - DE CESARE;



- SCUOLA BTCT71000X - TRINITAPOLI-IC "GARIBALDI-LEONE";
- SCUOLA BTMM8AF013 – GARIBALDI;
- SCUOLA BTCT70300R - ANDRIA-CPIA "G. STRADA"C/O I.C. IMBRIANI;

oltre che degli Istituti di Istruzione Secondaria di 1[^] grado dei Comuni di Trani, Barletta, Margherita di Savoia, Bisceglie, Minervino Murge, Andria, Canosa di Puglia, San Ferdinando di Puglia, Trinitapoli e Spinazzola, che, in caso di accoglimento del presente ricorso, ne subirebbero indirettamente gli effetti.

* * *

PREMESSO CHE

1. La Prof.ssa D'Alessandro (all. 1), all'esito di un percorso universitario iniziato nell'anno accademico 1994/1995, in data 17.04.2024, conseguiva la laurea magistrale in Scienze Forestali - vecchio ordinamento (all. 2), equipollente all'attuale Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie forestali ed ambientali (LM-73 – all. 3-4), totalizzando n. 396 Crediti Formativi Universitari (CFU), come deducibile dall'allegato piano di studi (all. 5), di cui n. 26 in ambito matematico, come attestato dall'allegata delibera del Consiglio del Corso di studi in Scienze Forestali dell'Università degli Studi della Basilicata (all. 6) e n. 108 negli ambiti MAT, FIS, CHI, BIO (cfr. all. 3-5, oltre che all. 7);
2. In forza del titolo posseduto, in data 07.06.2024, la stessa presentava istanza, prot. n. m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.11898599.07-06-2024, di inclusione nelle Graduatorie Provinciali per Supplenze e nelle correlate Graduatorie di Istituto (all. 8) all'Ufficio Scolastico Territoriale della Provincia di Barletta-Andria-Trani (BAT);
3. Con la predetta istanza la ricorrente richiedeva, in particolare, l'inserimento nelle graduatorie relative alle seguenti classi di concorso:
 - A028 – Matematica e Scienze;
 - A031 – Scienze degli alimenti;
 - A034 – Scienze e tecnologie chimiche;
 - A050 - Scienze naturali, chimiche e biologiche;
 - A051 – Scienze, tecnologie e tecniche agrarie;
 - A052 – Scienze, tecnologie e tecniche di produzioni animali;
 - A060 – Tecnologia nella scuola secondaria di 1[^] grado;



4. Per ciascuna classe di concorso, dichiarava, allo scopo, nella “Sezione A.1 - Titolo di accesso alla graduatoria e relativo punteggio”, di possedere i titoli di accesso richiesti dalla normativa vigente (*“Lauree del vecchio ordinamento, magistrali e specialistiche, Diploma accademico di II livello, Diploma di vecchio ordinamento, Diplomi di scuola secondaria di secondo grado, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso”*) e di aver conseguito la *“laurea magistrale vecchio ordinamento in scienze forestali”*;
5. In relazione ai “Titoli di Servizio”, la ricorrente riportava inoltre nella domanda di aver lavorato in qualità di docente, sulla classe di concorso A028, presso l’Istituto Comprensivo Statale “Settembrini” di Nova Siri dal 20.05.2024 al 08.06.2024 (cfr. all. 8);
6. Con successiva domanda, prot. m_piA00POLIS.REGISTROUFFICIALEI.14601238.06-08-2024 del 06.08.2024, la docente esprimeva le proprie preferenze per le scuole in cui avrebbe gradito prestare servizio, indicando tra queste l’Istituto Comprensivo “Pietrocola-Mazzini” di Minervino Murge - BTIC800000C (all. 9);
7. Inserita nelle GPS delle Province di Barletta-Andria-Trani (all. 10) e nelle correlate graduatorie di Istituto (all. 11), in data 27.09.2024, riceveva convocazione per il giorno 01.10.2024 in relazione a due supplenze sulla classe di concorso A028: 1) la prima, per 18 ore settimanali dal 02.10.2024 al 07.02.2025; 2) la seconda, per 6 ore settimanali, dal 02.10.2024 fino al termine delle attività didattiche, 30.06.2025 (all. 12);
8. Tempestivamente, lo stesso giorno, la docente inoltrava, a mezzo mail delle 17:23, (all. 13) comunicazione di disponibilità all’accettazione delle suddette proposte di supplenza, confermando poi la propria disponibilità con mail delle 12:04 del 01.10.2024 (all. 14);
9. In data 02.10.2024, recatasi altrettanto tempestivamente a scuola per l’accettazione formale della supplenza, la stessa si vedeva costretta ad accettare la supplenza per 18 ore settimanali dal 02.10.2024 al 07.02.2025, in quanto il giorno precedente la Scuola aveva consentito alla docente Masotina Maria Angela di scegliere tra le due supplenze disponibili, nonostante quest’ultima occupasse una posizione più bassa in graduatoria, come emerge dalla GG.II. e dalla stessa convocazione (cfr. all. 11);
10. Il giorno stesso, la ricorrente prendeva quindi servizio sulla supplenza per 18 ore settimanali fino al 07.02.2025 (senza preventivamente sottoscrivere alcun contratto di lavoro), ma, su disposizione della Dirigente, non le veniva consentito di far lezione nelle



classi rimaste senza docente di Matematica e Scienze, poiché asseritamente non prevista nell'orario, e veniva messa inspiegabilmente a disposizione;

11. Nelle more, la Dirigente procedeva alla verifica di cui all'art. 8, comma 7, O.M. n. 88 del 16.05.2024 (all. 15), che impone all'Istituzione Scolastica, in cui l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie, di effettuare tempestivamente i controlli delle dichiarazioni presentate. Sicchè, il giorno 03.10.2024, con fare superbo ed irrispettoso, raggiungeva la docente e, sventolandole davanti la domanda di inserimento nelle GPS e nelle correlate GG.II., lamentava verbalmente la mancanza dei crediti necessari all'insegnamento sulla A028, così preannunciandole l'esclusione dalla relativa Graduatoria di Istituto;
12. In effetti, sebbene la ricorrente avesse da subito segnalato l'obbligo della scuola di contattare l'Università degli Studi della Basilicata al fine di verificare la sussistenza dei crediti richiesti dalla normativa vigente (d.m. n. 221/2023 e d.m. 09.07.2009, richiamati dall'O.M. n. 88/2024), la Dirigente, senza procedere ad alcun accertamento in merito, erroneamente certa della mancanza di titolo d'accesso alla classe di concorso A028, in data 07.10.2024 trasmetteva a mezzo mail alla ricorrente comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro, prot. n. 3367/VII-1 di pari data (all. 16), *id est* di risoluzione del contratto di supplenza, prot. n. 3266 del 02.10.2024 (all. 17), in realtà mai sottoscritto fino a tale data (sic!);
13. Il giorno seguente, la Prof.ssa D'Alessandro veniva convocata a scuola per la sottoscrizione del contratto di supplenza, prot. n. 3266 del 02.10.2024, già revocato e per la formale notifica:
 - dell'atto di risoluzione del contratto di lavoro, prot. n. 3367/VII-1 del 07.10.2024, già trasmesso a mezzo mail del giorno precedente e rinotificato con nuova mail per rettifica di errore materiale (cfr. all. 16);
 - del successivo decreto, prot. n. 3868/7-06 del 07.10.2024, di esclusione dalle Graduatorie di Istituto relative alla classe di concorso A028 e di convalida dell'inserimento nelle Graduatorie di Istituto relative alle altre classi di concorso (all. 18);
14. Nonostante già notificato, tale ultimo decreto veniva trasmesso nuovamente alla docente con pec del 16.10.2024, con numero di protocollo modificato, ossia con prot. n. 3366/7-06 (all. 19), evidentemente perché risultasse precedente all'atto di risoluzione del rapporto;



15. In data 23.10.2024, successivamente all'esclusione dalle Graduatorie di Istituto, l'Ufficio Scolastico Territoriale per le Province di Barletta, Andria e Trani emetteva, a firma della Dirigente Giuseppina Lotito, il decreto, prot. n. Ufficiale.U.0041548 del 23.10.2024, con cui veniva disposta l'esclusione dell'odierna istante dalle GPS relative alla Classe di concorso A028 e dalle correlate Graduatorie di Istituto "*per mancanza di titolo di accesso*" (all. 20);
16. Ritenendo erroneo ed illegittimo l'operato dell'Istituto Scolastico "Pietrocola-Mazzini" di Minervino Murge, ma altrettanto erroneo ed illegittimo quello dell'Ufficio Scolastico Territoriale BAT, in data 03.12.2024, non appena ottenuto il parere del Consiglio Universitario della Facoltà frequentata sulla valenza degli esami sostenuti in ambito matematico (cfr. all. 6), mai richiesto dagli Uffici scolastici, la ricorrente indirizzava alle relative Dirigenti formale opposizione all'atto di recesso dal rapporto di lavoro, oltre che ai decreti di esclusione, con espressa istanza di annullamento degli stessi in autotutela (all. 21);
17. Nonostante la dichiarazione del Consiglio d'Università (cfr. all. 6) attestasse incontestabilmente il possesso da parte della ricorrente di ben n. 26 CFU in ambito matematico (superiori ai n. 24 richiesti dal decreto ministeriale vigente), né l'Istituto Comprensivo di Minervino Murge, né l'Ufficio Scolastico Territoriale BAT rettificavano in autotutela i propri provvedimenti, ledendo irrimediabilmente il sacrosanto diritto al lavoro della ricorrente, oltre che l'immagine e la professionalità della stessa, procurandole il rischio di perdere definitivamente la possibilità di lavorare per il periodo della supplenza conferitale, oltre che per l'eventuale periodo di proroga della stessa, e di non riuscire ad ottenere nuove opportunità lavorative per tutto il biennio di validità delle GPS e delle Graduatorie di Istituto alle stesse correlate.

Tutto ciò premesso, a fronte del silenzio dell'Amministrazione convenuta, la Prof.ssa D'Alessandro si è vista costretta ad agire giudizialmente, in via d'urgenza, onde tutelare immediatamente ogni proprio diritto e ragione, contestando fermamente la risoluzione immotivata del proprio rapporto di lavoro, la propria esclusione dalla Graduatoria di Istituto "Pietrocola-Mazzini", la successiva esclusione dalle GPS relative alla A028 e dalle correlate Graduatorie di Istituto.

Tanto, per i seguenti motivi in



DIRITTO

Occorre evidenziare in esordio che *“nell’ambito della tutela cautelare, la concessione del provvedimento d’urgenza presuppone la coesistenza dei due noti requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora; intesi, il primo, come dimostrazione della verosimile esistenza del diritto per cui si agisce, essendo infatti sufficiente, in base ad un giudizio necessariamente sommario, la verifica della probabile fondatezza della pretesa azionata e, il secondo, come il fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per far valere il proprio diritto in via ordinaria, questo rimanga all’esito insoddisfatto in quanto minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile”* (Tribunale di Roma, Sent. del 09/05/2017).

Nella specie ricorrono incontrovertibilmente entrambi i presupposti legittimanti la tutela cautelare richiesta.

* * * * *

SUL FUMUS BONI IURIS

Il *fumus boni iuris* va vagliato in termini di verosimile esistenza del diritto che il ricorrente intende far valere in ragione della tipologia del procedimento - quello cautelare – azionato, nel quale le garanzie del contraddittorio, l'acquisizione della prova e la dialettica processuale sono, per la natura sommaria della cognizione, attenuati (si veda Trib. Milano 30.3.1995 secondo cui *“la nozione di fumus boni iuris non può non essere influenzata in modo decisivo dalla considerazione delle caratteristiche del procedimento cautelare, singolare per i tempi di attuazione, ridotte possibilità di contraddittorio, sommarietà degli accertamenti in fatto e della dialettica in diritto, pur nella pienezza ed efficacia del comando giudiziale anticipatore della sentenza di merito. Questo sistema non può essere correlato se non con una pretesa difficilmente discutibile. L'evidente fondatezza di essa giustifica appunto la sommarietà di tutte le fasi del procedimento che conduce all'emissione del provvedimento d'urgenza. In tutti i casi in cui non esiste tale evidenza (il fumus boni iuris) la pretesa non può essere esaminata se non secondo i modelli istituzionalmente ordinari”*).

Nel caso di specie, il *fumus boni iuris*, anche ad una sommaria delibazione della domanda, risulta inconfutabilmente sussistente, risultando effettivi e reali tutti i presupposti di fatto e di diritto fondanti la domanda, oltre che del tutto illegittimi i provvedimenti amministrativi di cui si chiede preliminarmente la disapplicazione (decreto di revoca del contratto di supplenza, decreto di esclusione dalla Graduatoria di Istituto dell'I.C. “Pietrocola-Mazzini” e decreto di esclusione dalle GPS relative alla A028 e dalle correlate graduatorie di Istituto)



Invero.

Come emerge dalla narrativa, oggetto della domanda cautelare azionata è il diritto – lesa - della ricorrente di lavorare sulla supplenza per 6 ore settimanali fino al termine delle attività didattiche ovvero, in subordine, sulla supplenza attribuitale dal fino al 07.02.2025 per 18 ore settimanali, nonché il diritto lesa a permanere nelle GPS della BAT e nelle correlate Graduatorie di Istituto, previa disapplicazione dei provvedimenti amministrativi di cui sopra.

1. **IN FATTO**, è bene porre il giusto rilievo su circostanze essenziali e dirimenti la questione di causa, incontestate o comunque incontestabili:

- **è dato incontroverso e incontrovertibile che la ricorrente sia in possesso di Laurea in Scienze Forestali vecchio ordinamento** (cfr. all. 2);
- **altrettanto incontrovertibile è che gli esami sostenuti dalla docente**, come da piano di studi allegato (cfr. all. 5), consentono alla stessa di totalizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2, d.m. n. 221/2023, **n. 396 (trecentonovantasei) CFU**;
- **del pari incontestabile**, in quanto attestato dal Consiglio della Facoltà di Scienze Forestali della Basilicata, frequentata dalla deducente, è che quest'ultima sia in possesso, sulla base degli esami sostenuti durante il corso di laurea, di **n. 26 CFU in ambito matematico** (cfr. all. 6);
- certo ed indiscusso è altresì il possesso di n. 108 crediti negli ambiti MAT, CHI, FIS e BIO, come da Piano di studi e d.m. n. 1100200 del 04.10.2000 del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica (cfr. all. 7).

In ragione di tali requisiti, tutti documentati, anche stragiudizialmente all'Amministrazione convenuta, la ricorrente deve ritenersi in possesso del titolo d'accesso alla classe di concorso A028, con conseguente diritto della stessa al reinserimento nelle GPS e nelle correlate graduatorie di istituto relative alla A028 e alla reintegrazione nel suo posto di lavoro (supplenza fino al 07.02.2025, con eventuali proroghe). Il tutto, previa disapplicazione del decreto di revoca del contratto di supplenza, decreto di esclusione dalla Graduatoria di Istituto dell'I.C. "Pietrocola-Mazzini" e decreto di esclusione dalle GPS relative alla A028 e dalle correlate graduatorie di Istituto.

* * *



2. **IN DIRITTO**, occorre preliminarmente evidenziare che i provvedimenti avversati, prima ancora che infondati, sono del tutto illegittimi, non rispondendo ad alcuno dei criteri di legalità e regolarità richiesti dalla legge sul procedimento amministrativo.

In dettaglio:

- Non risultano puntualmente motivati;
- Non risultano supportati da alcun accertamento istruttorio;
- Sono stati emessi omettendo la necessaria fase della partecipazione dell'interessato al procedimento amministrativo attraverso l'istituto del soccorso istruttorio;
- Sono stati emessi in violazione della procedura di verifica ed eventuale esclusione prevista dagli articoli 7 e 8 d.m. n. 88 del 16.05.2024.

In merito al primo aspetto, il decreto di risoluzione del contratto di lavoro, prot.n. prot. n. 3367/VII-1 del 07.10.2024 ricevuto a mezzo mail di pari data (cfr. all. 16), risulta *ab origine* immotivato, in quanto fondato su un provvedimento (di esclusione dalle Graduatorie di Istituto) del tutto inesistente al momento della notifica all'interessata. Per meglio spiegare, come di già riferito in narrativa, in data 07.10.2024 l'Istituto scolastico trasmetteva alla Prof.ssa D'Alessandro il decreto di risoluzione del contratto di supplenza (concretamente l'atto di licenziamento) prima ancora che l'atto presupposto, ossia il decreto di esclusione dalla Graduatoria di Istituto, prot. n. 3868/7-06 del 07.10.2024, notificato a mani l'08.10.2024 (cfr. all. 18), modificato poi in prot. n. 3366/7-06 notificato a mezzo pec del 16.10.2024 (all. 19), fosse emesso. E in effetti, è riferito nella parte narrativa del presente atto come la docente sia stata convocata solo il giorno successivo per ricevere la notifica a mani tanto del decreto di esclusione di cui sopra, quanto del conseguente decreto di revoca del contratto di lavoro.

Quest'ultimo, anche a voler prescindere dalla *consecutio temporis* degli atti posti in essere, resta comunque illegittimo per carenza di motivazione in quanto fondato su un atto a sua volta irragionevole ed immotivato.

Difatti, emerge limpidamente dalla lettura dell'atto, che il decreto del Dirigente scolastico, di esclusione della ricorrente dalle Graduatorie Istituto, non ne esplicita la motivazione, limitata alla seguente espressione "*mancanza di titolo/crediti di accesso alla graduatoria A028 (Matematica e Scienze)*". Dalla stringata formula utilizzata non è dato capire se la docente



non sia stata ritenuta in possesso di titolo di laurea idonea per la classe di concorso ovvero di crediti sufficienti per l'accesso alla classe di concorso in questione.

Analogo discorso va fatto in riferimento al decreto di esclusione dalle GPS, prot. n. Ufficiale.U.0041548 del 23.10.2024 (cfr. all. 19), in cui il Dirigente dell'UST si limita sinteticamente a disporre l'esclusione "*per mancanza di titolo d'accesso*", motivando in maniera troppo vaga e generica un provvedimento alquanto lesivo della sfera lavorativa della ricorrente.

* * *

Fermo il difetto di motivazione, già di per sé sufficiente ad inficiare la validità dei provvedimenti avversati, gli atti opposti sono illegittimi anche perché emessi senza alcuna istruttoria, sulla base sul mero convincimento del Dirigente Scolastico che la ricorrente non sarebbe in possesso del titolo di accesso alla classe di concorso A028.

Ebbene, se solo il Dirigente Scolastico avesse espletato un minimo di istruttoria in merito alla validità dei titoli posseduti dalla Prof.ssa D'Alessandro, con ogni probabilità l'esito della procedura di verifica non sarebbe stato nefasto.

In realtà, i Dirigenti dell'Istituto Comprensivo prima, dell'UST delle BAT poi, in spregio alle più elementari disposizioni che regolano il procedimento amministrativo, non solo non hanno accertato l'idoneità del titolo di laurea e i crediti posseduti dalla ricorrente omettendo di valutare la documentazione prodotta già con la mail del 27.09.2024 (cfr. all. 13) e omettendo di contattare gli enti competenti alla valutazione dei crediti formativi (ad esempio l'Università), ma non hanno neppure consentito alla deducente alcun intervento nel procedimento amministrativo di esclusione, pur avendo il dovere o quanto meno il potere di richiedere all'interessata di produrre e/o integrare la documentazione prodotta o in qualche modo di documentare la rispondenza dei propri titoli a quelli richiesti dalla normativa vigente per l'accesso alla A028.

La questione di diritto che si pone è dunque se l'Amministrazione scolastica - tenuta a formare le graduatorie utili al reclutamento secondo principi di correttezza e buona fede e, comunque, secondo criteri di meritocrazia tra gli aspiranti sulla base dei titoli culturali e di servizio posseduti - fosse legittimata ad escludere la docente dalle GPS e dalle relative GG.II. sulla base del mero convincimento dei Dirigenti, non supportato da adeguata istruttoria, che la ricorrente non fosse in possesso dei titoli di studio dichiarati o che i titoli



dichiarati non fossero in realtà idonei all'accesso alla classe di insegnamento di Matematica e Scienze, ovvero se l'Amministrazione, secondo la legge, secondo le indicazioni ministeriali e comunque, più in generale, in applicazione dei suddetti principi di correttezza e buona fede, abbia tenuto un comportamento scorretto e lesivo dei diritti rivendicati dall'odierna deducente.

In tale ultimo senso si pongono senz'altro i principi normativi affermati dalla legge sul procedimento amministrativo (l. n. 241/1990), il cui art. 6 – Compiti del responsabile del procedimento – recita testualmente: “1. Il responsabile del procedimento: a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di provvedimento; b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o richieste erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed esibizioni documentali...”

La menzionata disposizione di legge, evidentemente ignorata dagli Uffici Scolastici, pone il principio del c.d. soccorso istruttorio, espressione del generale principio di buon andamento della pubblica amministrazione e consistente nel dovere di quest'ultima di accertare la concreta sussistenza dei requisiti richiesti e dichiarati dal partecipante.

In sostanza, l'istituto in esame, può essere definito come quell'espedito che consente al RUP di “venire in aiuto” del privato consentendogli di integrare la documentazione prodotta e rettificare le dichiarazioni o istanze erronee o incomplete che dovessero comparire nella fase istruttoria preordinata all'emanazione dell'atto finale.

Come chiarito dal Consiglio di Stato, “Il potere di soccorso istruttorio ex art. 6, comma 1, lett. b), l. 7 agosto 1990 n. 241, che riconosce al responsabile del procedimento amministrativo il diritto di chiedere la rettifica di dichiarazioni o richieste erronee o incomplete e esibizioni documentali, costituisce un istituto generale e, nel settore delle selezioni diverse dall'evidenza pubblica, soddisfa la comune esigenza di autorizzare la massima partecipazione ed **orienta l'azione amministrativa sulla concreta verifica dei requisiti, attenuando la violazione delle forme...**” (Consiglio di Stato sez. IV, 12/01/2017, n.50).

In tal senso, si pone anche la successiva e più recente giurisprudenza amministrativa: “Il soccorso istruttorio di cui all'art. 6 della legge 241/90 in quanto espressione del principio di buon



*andamento e del dovere di collaborazione esigibile nel procedimento amministrativo non costituisce una facoltà, bensì un doveroso « modus procedendi » volto a superare inutili formalismi in nome del principio del « favor participationis » e della semplificazione, rappresentando quindi un'applicazione legale del principio del giusto procedimento sancito dall'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che impone all'Amministrazione di **accertare l'esistenza delle effettive condizioni di osservanza delle condizioni imposte dalla legge o dal bando di gara** e ricomprende la possibilità di chiedere chiarimenti, purché il possesso del requisito sia comunque individuabile dagli atti depositati e occorra soltanto una delucidazione ovvero un aggiornamento.”*

(TAR Bologna, (Emilia-Romagna) sez. I, 10/11/2020, n.709)

Orbene, venendo al caso di specie, pare chiaro ed evidente che controparte abbia fatto mal governo dei menzionati principi normativi.

E ciò, finanche allorché la richiedente ha presentato opposizione ai provvedimenti amministrativi di revoca del contratto di lavoro ed esclusione dalle GPS e dalle GG.II. (cfr. all. 21), alla quale, a sostegno delle proprie ragioni, allegava finanche la delibera del Consiglio Universitario di Scienze Forestali (cfr. all. 5), che dimostra incontestabilmente il possesso di n. 26 CFU in ambito matematico, mettendo così controparte nelle condizioni di verificare, con atti alla mano, l'effettiva idoneità dei titoli posseduti e rettificare in autotutela il proprio operato.

Il tutto, senza tuttavia sortire alcun effetto.

Nella specie, dunque, l'Amministrazione, in aperta violazione dei principi sopra enunciati e in danno della ricorrente, nulla ha fatto al fine di verificare l'esistenza in concreto dei requisiti di studio dichiarati (nell'istanza di inclusione nelle GPS e nelle correlate GG.II.) come utili ed idonei all'accesso alla classe di concorso A028, perseverando nell'errore inescusabile di aver – nell'ordine - revocato il contratto di lavoro, escluso la ricorrente dalla Graduatoria A028 dell'I.C. “Pietrocola-Mazzini”, escluso la stessa dalle GPS A028 e dalle relative GG.II. senza alcuna valida ed accertata ragione.

* * *

I provvedimenti opposti sono illegittimi anche perché emessi in aperta violazione dell'art. 8, commi da 5 a 9, d.m. n. 88 del 16.05.2024.

In particolare, il decreto ministeriale prevede che “...5. *Gli uffici scolastici territorialmente competenti procedono alla valutazione dei titoli dichiarati per le GPS di competenza, anche attraverso la delega a scuole polo su specifiche classi di concorso, al fine di evitare difformità nelle*



*valutazioni. 6. **In caso di difformità tra i titoli dichiarati e i titoli effettivamente posseduti, i dirigenti degli uffici scolastici territorialmente competenti procedono alla relativa rettifica del punteggio o all'esclusione dalla graduatoria.** 7. L'istituzione scolastica ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate. [...] 9. **In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che ha effettuato i controlli COMUNICA ALL'UFFICIO COMPETENTE LA CIRCOSTANZA, AI FINI DELLE ESCLUSIONI di cui all'articolo 7, commi 8 e 9, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all'aspirante; COMUNICAZIONE DELLE DETERMINAZIONI ASSUNTE È FATTA ANCHE ALL'INTERESSATO.** Restano in capo al dirigente scolastico che ha effettuato i controlli la valutazione e le conseguenti determinazioni ai fini dell'eventuale responsabilità penale di cui all'articolo 76 del citato DPR 445/2000. Gli uffici scolastici territorialmente competenti coordinano le operazioni definendone le relative tempistiche”.*

In spregio alle disposizioni richiamate, la Dirigente dell'I.C. “Pietrocola-Mazzini” ha risolto il contratto di lavoro (peraltro non ancora sottoscritto), trasmettendo alla docente il relativo provvedimento **in data 07.10.2024** (cfr. all. 16), poi riconsegnandolo a mani rettificato il giorno successivo e comunque **prima ancora** della formale esclusione – comunque illegittima per le ragioni che appresso si diranno – dalle Graduatorie di Istituto relative alla A028. Tale esclusione è poi avvenuta con decreto **prot. n. 3868/7-06** notificato a mani alla ricorrente in data **08.10.2024** (cfr. all. 18), poi addirittura con medesimo decreto, recante un numero di protocollo modificato, ossia **prot. n. 3366/7-06**, notificato a mezzo **pec del 16.10.2024** (sic! – cfr. all. 19), di conferma dell'errore palese nella successione degli atti in cui è incorsa la Scuola.

La stessa esclusione dalla Graduatoria di Istituto del “Pietrocola-Mazzini” è avvenuta **prima ancora** che l'Ufficio Scolastico Territoriale emettesse, su segnalazione del Dirigente Scolastico, il decreto di esclusione dalla GPS A028 e dalle correlate Graduatorie di Istituto, **datato 23.10.2024** (cfr. all. 20), in violazione di quanto disposto all'art. 8, d.m. n. 88/2024 sopra menzionato che attribuisce al Dirigente Scolastico il solo potere di comunicare all'Ufficio Territoriale competente quanto rilevato in sede di verifica, per ogni più opportuna verifica e determinazione da parte dello stesso UST, unico Ufficio deputato a decidere sull'esclusione dell'interessato non solo dalle GPS, ma anche dalle correlate Graduatorie di Istituto.



Non a caso, la citata disposizione stabilisce che “*comunicazione delle determinazioni assunte*” evidentemente dall’UST informato dal Dirigente Scolastico, è fatta, non solo al DS che ha effettuato la verifica e segnalato eventuali difformità, ma “*anche all’interessato*”.

Ai sensi dell’art. 8, comma 9, ultimo periodo, “*Restano in capo al dirigente scolastico che ha effettuato i controlli la valutazione e le conseguenti determinazioni ai fini dell’eventuale responsabilità penale di cui all’articolo 76 del citato DPR 445/2000*”.

In sostanza, nella specie, contrariamente a quanto disposto dalla normativa vigente, il Dirigente dell’Istituto Comprensivo “Pietrocola-Mazzini” ha provveduto al licenziamento della ricorrente prima ancora di emettere un formale atto di esclusione dalla Graduatoria di Istituto relativa alla A028 e comunque si è arrogato il diritto/potere di determinare l’esclusione della Prof.ssa D’Alessandro dalla Graduatoria di Istituto in data 08.10.2024 (determinazione rinnovata il 16.10.2024 con decreto modificato solo nel numero di protocollo, anticipato) SENZA ATTENDERE L’ESITO DEL PROCEDIMENTO DI ESCLUSIONE DELL’UST, CONCLUSOSI CON DECRETO DEL 23.10.2024.

Organo deputato a decretare l’esclusione dalle GPS e, **conseguentemente**, dalle correlate Graduatorie di Istituto, con **conseguente** revoca, da parte del Dirigente scolastico interessato, del contratto di lavoro eventualmente in essere, è per espressa disposizione ministeriale, l’Ufficio Scolastico Territoriale. Pertanto, dalla cronologia degli atti posti in essere emerge palesemente che quello che doveva essere l’atto presupposto per l’esclusione dalle Graduatorie di Istituto, compresa quella dell’I.C. “Pietrocola-Mazzini”, è stato nella fattispecie l’atto emesso in coda a tutti, con la conseguenza che **l’atto di risoluzione del rapporto di lavoro (id est licenziamento) e il successivo decreto di esclusione dalle GG.II. emessi dal Dirigente scolastico sono del tutto illegittimi, nulli, invalidi ed inefficaci.**

* * *

3. Ferme le sopra esposte eccezioni, preliminari ed assorbenti, **NEL MERITO**, il diritto azionato dalla ricorrente di permanere nelle GPS e nelle correlate GG.II., oltre che di continuare la supplenza cui avrebbe avuto diritto (fino al 30.06.2025) ovvero, in subordine, essere reintegrata nel posto di lavoro attribuitole (supplenza fino al 07.02.2025) è incontestabilmente fondato, in quanto **LA STESSA È IN POSSESSO DEL TITOLO DI ACCESSO ALLA CLASSE DI CONCORSO A028**, secondo quanto disposto:



- dal **d.m. 88 del 16.05.2024** (Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo – cfr. all. 15);
- dal **decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca 20 novembre 2023**, relativo all'integrazione dei requisiti di accesso alle classi di concorso A-26 Matematica e A-28 Matematica e scienze, espressamente richiamato nelle premesse del sopra citato d.m. 88/2024 (cfr. all. 3);
- dal **decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, 9 luglio 2009**, riguardante “*Equiparazione tra classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 509/1999 e classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi*” (cfr. all. 4), anche questo richiamato nelle premesse del decreto interministeriale del 20.11.2023;
- dal **d.m. n. 1100200 del 04.10.2000 del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica** (in Suppl. ordinario n. 175, alla Gazz. Uff., 24 ottobre, n. 249). – “*Rideterminazione e aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e definizione delle relative declaratorie, ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 23 dicembre 1999*” (cfr. all. 7).

Ebbene, secondo quanto emerge dal d.m. n. 88 del 16.05.2024 (cfr. all. 15), recante la disciplina per il reclutamento dei supplenti attraverso le GPS e le Graduatorie di Istituto collegate, **i titoli di accesso relativi alle classi di concorso A026 e A028 vanno valutati alla luce di quanto disposto dal decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito di concerto con il Ministro dell'Università e della Ricerca 20 novembre 2023**, specificamente richiamato nelle premesse dell'atto. Tale decreto “*Ai sensi dell'articolo 18 bis, comma 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, introdotto dall'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante “Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, [...] integra i requisiti di accesso alle classi di concorso A-26 e A-28.*” In particolare, tali requisiti sono dettagliati nella Tabella A allegata al decreto, che qui di seguito si riporta.



avv. Elisabetta GALATI
 p.iva: 01182150779
 via Timmari, n. 33 – 75100 MATERA
 tel. e fax 0835/334724 – cell. 3756206282

CLASSE DI CONCORSO E DI ABILITAZIONE		REQUISITI DI ACCESSO				
Codice	Denominazione	Titoli di accesso DM 39/1998 (Vecchio ordinamento)	Titoli di accesso Lauree specialistiche e integrazione vecchio ordinamento	Titoli di accesso Lauree magistrali Diplomi accademici di II livello	Note	Indirizzi di studi
A-28	Matematica e Scienze	<p>Lauree in: Astronomia; Chimica; Discipline nautiche; Fisica; Matematica; Scienze agrarie tropicali e subtropicali; Scienze ambientali; Scienze biologiche; Scienza dei materiali; Scienze naturali; Scienze e tecnologie agrarie; Agricoltura tropicale e subtropicale; Matematica e fisica; Scienze matematiche</p> <p>Lauree in: Chimica industriale; Chimica e tecnologie farmaceutiche; Scienze agrarie; Scienze delle preparazioni alimentari; Scienze della produzione animale (1)</p> <p>Lauree in: Ingegneria biomedica, ingegneria chimica, ingegneria per l'ambiente e il territorio (2)</p>	<p>LS 6-Biologia (3) LS 7-Biotecnologie agrarie (3) LS 8-Biotecnologie industriali (3) LS 9-Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche (3) LS 11-Conservazione dei beni scientifici e della civiltà industriale (3) LS 12 – Conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico (3) LS 14-Farmacia e farmacia industriale (3) LS 20-Fisica (3) LS 23-Informatica (3) LS 26-Ingegneria biomedica (3) LS 27-Ingegneria chimica (3) LS 28-Ingegneria civile (3) LS 34- Ingegneria gestionale (3) LS 35- Ingegneria informatica (3) LS 38-Ingegneria per l'ambiente e il territorio (3) LS 45-Matematica (3) LS 47-Medicina Veterinaria (3) LS 50-Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria (3) LS 61-Scienza e ingegneria dei materiali (3) LS 62-Scienze chimiche (3) LS 66-Scienze dell'universo (3) LS 68-Scienze della natura (3) LS 69- Scienze della nutrizione umana (3)</p>	<p>LM 6- Biologia (3) LM 7- Biotecnologie agrarie (3) LM 8-Biotecnologie industriali (3) LM 9- Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche (3) LM 11-Scienze per la conservazione dei Beni Culturali (3) LM 13-Farmacia e farmacia industriale (3) LM 17- Fisica (3) LM 18- Informatica (3) LM 21-Ingegneria biomedica (3) LM 22-Ingegneria chimica (3) LM 23-Ingegneria civile (3) LM 26-Ingegneria della sicurezza (3) LM 31- Ingegneria gestionale (3) LM 32-Ingegneria informatica (3) LM 35-Ingegneria per l'ambiente e il territorio (3) LM 40-Matematica (3) LM 42-Medicina veterinaria (3) LM 44-Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria (3) LM 53-Scienza e ingegneria dei materiali (3) LM 54-Scienze chimiche (3) LM 58-Scienze dell'universo (3) LM 60-Scienze della natura (3) LM 61-Scienze della nutrizione umana (3) LM 66-Sicurezza informatica (3) LM 69-Scienze e tecnologie agrarie (3) LM 70-Scienze e tecnologie alimentari (3) LM 71-Scienze e tecnologie della chimica industriale (3) LM 72-Scienze e tecnologie della navigazione (3)</p>	<p>(1) Dette lauree sono titoli di accesso purché conseguite entro l'A.A. 1986/1987.</p> <p>(2) Dette lauree sono titoli di accesso purché il piano di studi abbia compreso due annualità (o quattro esami semestrali) tra Analisi matematica, Geometria, Fisica matematica, Analisi numerica, Logica matematica, Algebra, Probabilità e statistica matematica o Statistica, e due annualità (o quattro esami semestrali) tra Fisica, Biologia, Chimica e Geologia.</p> <p>(3) Con almeno 84 CFU nei SSD MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, INF/01, ING-INF/05, SECS-S/01 di cui almeno 24 CFU in MAT e 24 CFU complessivi tra FIS, BIO, CHIM e GEO.</p>	<p>SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO</p> <p>- Matematica e scienze</p>

CLASSE DI CONCORSO E DI ABILITAZIONE		REQUISITI DI ACCESSO				
Codice	Denominazione	Titoli di accesso DM 39/1998 (Vecchio ordinamento)	Titoli di accesso Lauree specialistiche e integrazione vecchio ordinamento	Titoli di accesso Lauree magistrali Diplomi accademici di II livello	Note	Indirizzi di studi
			<p>LS 77-Scienze e tecnologie agrarie (3) LS 78- Scienze e tecnologie agroalimentari (3) LS 79-Scienze e tecnologie agrozootecniche (3) LS 80-Scienze e tecnologie dei sistemi di navigazione (3) LS 81-Scienze e tecnologie della chimica industriale (3) LS 82-Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio (3) LS 85-Scienze geofisiche (3) LS 86-Scienze geologiche (3) LS 100-Tecniche e metodi per la società dell'informazione (3)</p>	<p>LM 73-Scienze e tecnologie forestali ed ambientali (3) LM 74-Scienze e tecnologie geologiche (3) LM 75-Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio (3) LM 79-Scienze geofisiche (3) LM 86-Scienze zootecniche e tecnologie animali (3) LM 91-Tecniche e metodi per la società dell'informazione (3) LM Data - Data Science (3) LM Sc. Mat - Scienze dei materiali (3)</p>		

Ebbene, come emerge dalla tabella A allegata al decreto interministeriale del 20.11.2023, i titoli di accesso alla classe di concorso A028 sono la **Laurea Magistrale (LM73) in Scienze e tecnologie forestali ed ambientali, integrata (come nella nota 3 in tabella) da “almeno 84 CFU nei SSD MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, INF/01, INGINF/05, SECS-S/01, di cui almeno 24 CFU in MAT e 24 CFU complessivi tra FIS, BIO, CHIM e GEO”.**

Ora, è indiscusso, anche perché documentato, che la ricorrente sia in possesso di una **Laurea in Scienze Forestali conseguita secondo il vecchio ordinamento universitario** (cfr. all. 2).

E' al pari indiscutibile, alla luce della normativa vigente, richiamata anche dal menzionato decreto n. 221 del 20.11.2023 (cfr. all. 3), che tale titolo di studio sia **EQUIPOLLENTE** alla laurea magistrale in Scienze e tecnologie forestali ed ambientali (LM73).

L'art. 4 del citato decreto dispone infatti espressamente che: **“Quando nella tabella A, nella colonna rubricata “Titoli di accesso Lauree magistrali”, è indicata una specifica classe di laurea magistrale, costituiscono titolo di accesso alla classe di concorso anche la laurea specialistica e la laurea di vecchio ordinamento a essa corrispondenti ai sensi delle equiparazioni stabilite dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 9 luglio 2009, ANCHE NEL CASO IN CUI TALI LAUREE NON SIANO ESPRESSAMENTE MENZIONATE NELLE CORRISPONDENTI COLONNE”.**

Ebbene, l'allegato **decreto interministeriale del 9 luglio 2009 (cfr. all. 4) EQUIPARA** espressamente la Laurea in Scienze Forestali vecchio ordinamento conseguita dalla Prof.ssa D'Alessandro alla Laurea Magistrale (LM73) in Scienze e tecnologie forestali ed ambientali indicata nella Tabella A, allegata al d.m. del 20.11.2023, ai fini dell'accesso alla classe di concorso A028.

Scienze forestali Scienze forestali e ambientali	Tabella XXXII del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 10.12.1993 in G.U. n. 143 del 21.6.1994	74/S Scienze e gestione delle risorse rurali e forestali	LM-73 Scienze e tecnologie forestali ed ambientali
---	---	--	--



Pertanto, tutto ciò posto, alla luce della normativa in esame (art. 4, d.m. del 20.11.2023 e allegato al d.m. del 09.07.2009 - tabella di equiparazione tra lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali), non può che concludersi che **la laurea di cui la ricorrente risulta in possesso è titolo di accesso alla classe di concorso A028, sebbene non espressamente menzionata nella predetta Tabella A al citato d.m. n. 221 del 20.11.2023.**

Come detto, tale decreto integra i requisiti di accesso alla classe di concorso per cui è causa prevedendo che l'aspirante all'insegnamento sulla A028, abbia acquisito nel corso universitario **“almeno 84 CFU nei SSD MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, INF/01, INGINF/05, SECS-S/01, di cui almeno 24 CFU in MAT e 24 CFU complessivi tra FIS, BIO, CHIM e GEO”.**

Orbene, nel silenzio dell'amministrazione circa le specifiche ragioni che hanno condotto alla risoluzione del contratto di lavoro e all'esclusione della ricorrente dalle GPS e dalle GG.II. di Matematica e Scienze, **senza voler invertire l'onere della prova in merito alla presunta e generica “mancanza del titolo di accesso” alla classe di concorso A028,** la deducente evidenzia come anche tale requisito integrativo sia inconfutabilmente sussistente nella specie.

E' bene evidenziare, *in primis*, che il titolo di laurea conseguito attribuisca alla stessa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, d.m. n. 221/2023, un totale di **ben n. 396 CFU, a fronte dei n. 300** previsti per l'attuale Laurea Magistrale in Scienze Forestali (cfr. Piano di studi seguito – cfr. all. 5), di cui **ben n. 134 negli ambiti MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, INF/01, ING-INF/05, SECS-S/01, a fronte degli n. 84 richiesti dal d.m. 221/2023.**

In particolare, **tenuto conto degli ambiti disciplinari così come definiti dal d.m. 1100200 del 04.10.2000 (all. 7), oltre che di quanto disposto dall'art. 3 d.m. 221/2023¹,** tali crediti risultano totalizzati attraverso il superamento dei seguenti esami:

¹ Art. 3, d.m. 221/2023: “1. Gli esami e i CFU richiesti dal presente provvedimento possono essere conseguiti tramite corsi di laurea (di primo livello, magistrale, specialistica o di vecchio ordinamento) e tramite singoli insegnamenti universitari. Non sono computabili i CFU conseguiti tramite la tesi di laurea.
2. Ai fini dell'integrazione del piano di studi, per gli esami all'interno dei corsi di laurea secondo il vecchio ordinamento, una annualità corrisponde a esami di nuovo ordinamento per un totale di 12 CFU, e ciascun esame semestrale corrisponde a esami di nuovo ordinamento per un totale di 6 CFU. Tali esami di nuovo ordinamento devono essere sostenuti negli SSD corrispondenti alle discipline richieste.”



AMBITO	ESAME	CREDITI	TOT. CREDITI
MAT	Matematica	12 CFU	26 CFU
	Statistica	6 CFU	
	Topografia, Costruzioni Forestali, Cartografia e Fotointerpretazione	8 CFU	
FIS	Fisica	12 CFU	108 CFU
CHIM	Chimica	12 CFU	
GEO	Geologia applicata	12 CFU	
	Elementi di idrogeologia	12 CFU	
BIO	Botanica generale	12 CFU	
	Zoologia generale forestale	12 CFU	
		6 CFU	
	Botanica sistematica	12 CFU	
	Botanica forestale	6 CFU	
	Complementi di ecologia	12 CFU	
	Fitogeografia	12 CFU	

Inoltre, dallo schema che precede, oltre che dalla documentazione in atti, si evince limpidamente che **nel caso di specie risulta integrato anche il requisito relativo al possesso di n. 24 crediti in ambito matematico (MAT) e n. 24 negli ambiti della fisica (FIS), della chimica (CHI), della geologia (GEO) e della biologia (BIO).**

La ricorrente risulta infatti in possesso di:

- **n. 26 CFU, in ambito MAT** (a fronte dei n. 24 richiesti dal d.m. n. 221/2023), come attestato dal Consiglio Universitario della Facoltà di Scienze Forestali presso l'Università degli Studi della Basilicata, con verbale n. 10 del 26.11.2024, trasmesso alla docente il 03.12.2024 (cfr. all. 6);
- **n. 108 CFU negli ambiti FIS, CHIM, GEO e BIO** (a fronte dei n. 24 richiesti dal d.m. n. 221/2023), come deducibile dal Piano di Studi allegato (cfr. all. 5).

Ai fini di una più agevole analisi degli esami sostenuti e dei crediti cui danno diritto, si valuti anche il seguente schema:



Are dei Settori Scientifico Disciplinari richiesti dal D.M. del 04/10/2000 e successive modifiche	Crediti formativi richiesti dal D.M. 221/23 per l'insegnamento di "Matematica e Scienze"	Crediti formativi in possesso come da d.m. 221/23	Note
La somma totale delle Aree *	84	134	*Le Aree considerate in riferimento al titolo di accesso per la laurea magistrale LM-73 previste dalla nota n. 3 della tabella A del D.M. 221/2023 sono: MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, INF/01, ING-INF/05, SECS-S/01
Scienze Matematiche -MAT-	24*	26**	*Degli 84 crediti formativi 24 devono essere nell'Area MAT ** da esami sostenuti, come da Piano di studi e attestazione del Consiglio di Corso di Studi in Scienze Forestali ed Ambientali (L-25 e LM-73)
la somma totale delle Aree: FIS, CHIM, GEO, BIO	24*	108**	*degli 84 crediti: oltre i 24 dell'Area MAT, almeno 24 devono essere complessivi tra le Aree FIS, CHIM, GEO e BIO. **da Piano di Studi
Scienze Fisiche -FIS-		12	Da Piano di Studi
Scienze chimiche -CHIM-		12	Da Piano di studi
Scienze della Terra -GEO-		24	Da Piano di studi
Scienze biologiche -BIO-		60	Da Piano di studi

Dimostrato il pacifico possesso da parte della ricorrente dei titoli di accesso alla classe di concorso A028, la domanda azionata merita totale accoglimento, ricorrendo incontrovertibilmente nella specie il presupposto di legge legittimante la permanenza della stessa nelle GPS relative alla A028, nelle correlate Graduatorie di Istituto, tra cui quella dell'I.C. "Pietrocola-Mazzini". Dal che discende altresì l'incontestabile diritto della docente all'immediata reintegrazione nel suo posto di lavoro, ovverosia la supplenza attribuitale presso l'I.C. "Pietrocola-Mazzini" per 18 ore settimanali dal 02.10.2024 fino al 07.02.2025, giusta contratto prot. n. 3226 del 02.10.2024 (sottoscritto l'08.10.2024), e sulle eventuali proroghe.

* * *



4. **L'ATTO, PROT. N. 3367/VII-1 DEL 07.10.2024, DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO**

intercorso tra l'I.C. "Pietrocola-Mazzini" e la Prof.ssa D'Alessandro è **NULLO** in quanto disposto in aperta violazione delle disposizioni che regolano, nel settore scolastico, la cessazione dei rapporti di lavoro.

L'art. 39 CCNL Scuola vigente dispone che *"3. Il contratto individuale specifica le cause che ne costituiscono condizioni risolutive e specifica, altresì, che il rapporto di lavoro è regolato dalla disciplina del presente CCNL. È comunque causa di risoluzione del contratto l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto"*.

Il contratto individuale sottoscritto dalla ricorrente specifica le cause di risoluzione della supplenza attribuitale individuandole:

- nella mancata presentazione della documentazione occorrente per la costituzione del rapporto di lavoro;
- nella non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazione, comprese quelle effettuate nel corso della procedura di reclutamento;
- nella mancata assunzione del servizio;
- nell'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto;
- nel mancato possesso dei requisiti.

Dall'esame della documentazione in atti, come pure dalle argomentazioni sopra esposte, emerge che nella specie non ricorre alcuna delle ipotesi sopra menzionate.

Al contrario, la ricorrente, assunta a seguito di tempestiva presentazione a scuola per la regolare presa di servizio, ha compiutamente e dettagliatamente documentato alla scuola tutto quanto necessario per la regolare costituzione del rapporto di lavoro con l'I.C. "Pietrocola-Mazzini".

Né può dirsi ricorrere nella fattispecie l'ipotesi della non veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese nel corso della procedura di reclutamento, in cui la docente ha dichiarato e documentato di essere in possesso dei titoli effettivamente posseduti.

Non ricorre nemmeno l'ipotesi dell'annullamento della procedura di reclutamento, dal momento che, come argomentato ai paragrafi che precedono, l'atto di risoluzione è stato illegittimamente emesso e notificato alla ricorrente (cfr. mail del 07.10.2024 – all. 16), prima ancora che l'UST la escludesse dalle GPS A028 e dalle correlate Graduatorie di Istituto, tra cui quella dell'I.C. "Pietrocola-Mazzini".



In effetti, l'atto di risoluzione contrattuale dell'I.C. "Pietrocola-Mazzini" è – stringatamente – motivato dalla “*mancaza dei crediti necessari per l'inserimento nella Graduatoria Provinciale per l'insegnamento della Matematica nella scuola media di I grado*”, risultando così, per le ragioni dette e ampiamente dimostrate (cfr. paragrafo che precede), del tutto infondato e quindi nullo, illegittimo ed inefficace.

Ne discende il pieno diritto della ricorrente all'immediata reintegrazione del rapporto di lavoro, già richiesta con atto di opposizione al licenziamento del 03.12.2024, con riconoscimento giuridico ed economico del periodo di servizio che la stessa avrebbe dovuto espletare e con riconoscimento del diritto in capo alla stessa dell'eventuale proroga del contratto di lavoro per continuazione dell'assenza della docente titolare del posto, in maternità a rischio e prossima al parto.

* * *

SUL PERICULUM IN MORA

Il presente ricorso è volto ad ottenere in via d'urgenza, previa disapplicazione di ogni provvedimento amministrativo che lo impedisce, un provvedimento giudiziale, che sin d'ora si richiede - in via principale - **INAUDITA ALTERA PARTE**, per le ragioni che di seguito si esporranno, di reinserimento della ricorrente nelle GPS relative alla classe di concorso A028 e nelle correlate graduatorie di circolo e di istituto relative alle scuole di cui alla domanda prot. n. m_pi.AOOPOLIS.REGISTROUFFICIALE.I.14601238.06-08-2024 del 06.08.2024, nonché all'immediata reintegrazione nel posto di lavoro, ossia la docenza attribuitale con contratto di supplenza dal 02.10.2024 al 07.02.2025, con eventuali proroghe.

Il *fumus*, per quanto sopra illustrato, si considera non solo fondato, ma evidente. La ricorrente possedeva e possiede infatti tutti i titoli di studio utili a permanere nelle citate graduatorie, ad insegnare sulla classe di concorso A028 e a continuare la propria attività di docente di Matematica e Scienze in forza del contratto di supplenza stipulato validamente con l'I.C. "Pietrocola-Mazzini".

Il *periculum* è ancora più palese.

Il danno cui la docente è esposta è grave e irreparabile atteso che dal diritto tutelato alla permanenza in graduatoria, meritevole di immediata e necessaria tutela, dipendono la continuazione del rapporto di lavoro instaurato (con ogni probabilità prorogabile trattandosi di supplenza di docente in maternità a rischio e prossima al parto) e le



possibilità di assunzione in servizio per l'anno scolastico in corso e per il prossimo, 2025/2026, in quanto le GPS e le Graduatorie di Istituto nelle quali la stessa risultava inserita prima dell'illegittimo depennamento hanno validità biennale.

Tale diritto deve essere tutelato nell'immediatezza, determinandosi, altrimenti, una situazione lesiva irreversibile, conseguente alla sicura perdita di opportunità di occupazione per la ricorrente, con conseguente gravissimo pregiudizio non solo in termini economici per il sostentamento proprio e della famiglia, ma anche in termini di svuotamento della propria professionalità e di mancata acquisizione di esperienza, servizi e punteggi utili a migliorare la propria posizione lavorativa.

Il riconoscimento del diritto preteso, ove avvenisse ad esito della causa di merito, visti i tempi ordinari di durata, non impedirebbe il realizzarsi del massimo danno, mentre al contrario, la tutela cautelare ripristinerebbe la ricorrente del vero contenuto del proprio diritto, che si sostanzia nella pretesa di vedere ripristinata la propria posizione nella GPS A028 delle Province BAT e in tutte le graduatorie delle scuole indicate nella domanda amministrativa del 06.08.2024 (m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.14601238.06-08-2024) al fine di ottenere un incarico di supplenza per l'anno scolastico in corso e per il prossimo.

In caso contrario, si perpetrerebbe la violazione del diritto costituzionalmente garantito (artt. 2 e 4 Cost.) all'avviamento al lavoro di soggetti, come la ricorrente, del tutto idonei al lavoro di docente sulla A028 perché forniti dei titoli previsti e della giusta professionalità per accedervi (artt. 2, 3 e 4 Cost.).

Da tutto quanto sopra esposto, è evidente la lesività e l'ingiustizia del comportamento dell'amministrazione in danno della odierna ricorrente.

Nel caso di specie, pertanto, la sussistenza del *periculum in mora* è da ravvisarsi sia nell'imminenza del pregiudizio, consistente nell'attuale risoluzione del rapporto di lavoro e nel rischio che tale atto continui a produrre fino al termine del contratto e per l'eventuale periodo di proroga i suoi effetti nefasti, sia nell'irreparabilità del medesimo danno, consistente non solo e non tanto nel mancato guadagno, quanto piuttosto nell'azzeramento delle opportunità di sviluppare la propria professionalità, di maturare ulteriore anzianità di servizio e ulteriore punteggio, non maturabili se non a fronte dell'effettivo espletamento del servizio.



Rischio che permane anche tenendo conto della permanenza della ricorrente in graduatorie relative ad altre classi di concorso, poiché la stessa vi occupa una posizione troppo bassa per poter ambire ad una supplenza (all. 22).

Nella specie, dunque, il rischio che l'illegittimo contegno dell'Amministrazione convenuta produca alla ricorrente un pregiudizio grave non è solo imminente, ma del tutto attuale poiché il danno si sta già producendo in danno della ricorrente.

La docente, nell'attesa di ricevere dal Consiglio Universitario della propria Facoltà di Scienze Forestali la validazione degli esami sostenuti ai fini della corretta attribuzione dei crediti nell'ambito Matematico, ricevuta il 03.12.2024 (cfr. all. 6), non ha potuto opporre i decreti di risoluzione e di esclusione dalle GPS e dalle GG.II., subendone gli effetti pregiudizievoli, che perdurano a tutt'oggi.

Al riguardo, la migliore dottrina ritiene che il requisito dell'imminenza del pregiudizio implica che *“l'evento dannoso paventato da chi domanda il provvedimento d'urgenza debba non essere di remota possibilità, ma incombere con vicina probabilità, che l'iter, il quale conduce a detto evento, appaia già, se non proprio iniziato, almeno direttamente ed univocamente preparato”* (Montesano 1955, 79). Ed è importante sottolineare che in tal senso è schierata anche la giurisprudenza prevalente, secondo cui la nozione di imminenza coincide con l'incombente minaccia del pregiudizio che, ove ravvisata dal Giudice della cautela, legittima il rilascio del provvedimento richiesto.

Non è tutto: il pregiudizio che il contegno dell'amministrazione rischia di provocare in danno della ricorrente è altresì irreparabile.

Difatti, le lungaggini di un giudizio ordinario non consentirebbero di fornire adeguata tutela alla docente, la quale, nelle more del giudizio, **perderebbe non solo la possibilità di continuare a prestare attività lavorativa in forza del contratto illegittimamente risolto anticipatamente, ma anche di perdere l'opportunità di continuare a lavorare nell'assai probabile ipotesi di proroga del contratto, trattandosi di supplenza ottenuta per la sostituzione della Prof.ssa Alessandra Lasorella, in maternità a rischio e prossima al parto.**

Non è tutto.

La sua esclusione dalle GPS e dalle relative Graduatorie di Istituto procurerebbe alla ricorrente il rischio di perdere, anche per il prossimo anno scolastico ogni occasione di lavoro, ma anche, in via definitiva ed irrimediabile, la possibilità di insegnare Matematica e Scienze



nella scuola media e, come detto, di maturare esperienza lavorativa, professionalità, anzianità e punteggio nella specifica classe di concorso.

A ciò si aggiunga, inoltre, in prospettiva, l'impossibilità di ricostruire, a valle di un auspicato esito favorevole del giudizio ordinario, tutti i diritti assuntori che deriverebbero dall'attribuzione alla ricorrente dell'esatto punteggio. Si consideri che si controverte in tema di graduatorie volte al conferimento di incarichi a tempo determinato, a volte anche di pochi giorni, per cui sarebbe impossibile andare a recuperare, ai fini giuridici ed economici, a distanza di anni, tutte le nomine a cui la ricorrente avrebbe avuto diritto. E tanto, anche in ragione del fatto che le nomine a tempo determinato – ed in special modo quelle temporanee – dipendono anche da fattori del tutto occasionali, difficili da ricostruire, quali ad esempio il numero dei convocati per ogni supplenza, il numero delle persone che danno la loro disponibilità, il numero dei supplenti che lasciano un incarico in corso d'anno per accettarne uno favorevole, ecc. ecc.

In sostanza, è proprio la natura del diritto vantato (reinserimento nelle GPS e nelle G.I.) che consente di ritenere irreversibile ed irreparabile il pregiudizio che conseguirebbe al mancato immediato accoglimento della presente istanza cautelare.

Ed è rispetto alla lesione irreparabile di tale diritto, oltre che del diritto a continuare a svolgere il proprio lavoro sulla supplenza ottenuta, anche quale diritto all'esplicazione della propria personalità ai sensi dell'art. 2 Cost., che la docente chiede tutela in via d'urgenza.

Inoltre, per quanto il pregiudizio di tipo economico non sia il principale danno che la ricorrente rischia di subire in conseguenza del contegno dell'Amministrazione convenuta, **il danno patrimoniale che alla stessa deriverebbe dalla sua mancata reintegrazione e dal suo mancato reinserimento nelle GPS A028 e nelle relative Graduatorie di Istituto lederebbe irrimediabilmente il diritto della deducente e di tutti i componenti della sua famiglia ad un'esistenza "libera e dignitosa".**

Va al riguardo sottolineato che il nucleo familiare della docente (all. 23), attualmente disoccupata per non aver ricevuto altre proposte d'assunzione, vive della sola pensione percepita dalla di lei madre, sig.ra Varasano Lucia Grazia Carmela, pari ad euro 992,00 netti, come da cedolino allegato (all. 24), cui si aggiunge l'importo percepito a titolo di indennità di accompagnamento, pari ad euro 542,00 mensili.

Va tuttavia rilevato che la sig.ra Varasano è affetta da una grave forma di Alzheimer (all. 25) che richiede dispendiose cure, costanti e continuative, controlli e visite mediche periodiche,



nonché oltre che l'assistenza costante e continuativa di una badante. Deve pertanto rilevarsi che i redditi percepiti dalla madre della ricorrente risultano in gran parte impegnati per la cura e l'assistenza della stessa, come attesta pure il contratto di assunzione con la sig.ra Ortega Yennis Alexandra (all. 26), non più rinnovato per l'impossibilità economica di far fronte a tale spesa.

A ciò si aggiunga che la sig.ra Varasano è titolare di un mutuo ipotecario stipulato con la Banca Popolare di Bari il 15.12.2011 per n. 180 rate mensili di euro 514,81 (all. 27) e di due contratti di finanziamento, uno con la BCC per n. 36 rate mensili di euro 127,94 (all. 28), l'altro con la Findomestic per n. 36 rate mensili di 276,30 (all. 29).

L' obiettiva e documentata situazione di difficoltà economica in cui versa il nucleo familiare della ricorrente corrobora l'urgenza nel provvedere.

L'immediata reintegrazione nel posto di lavoro, oltre che nelle GPS e nelle Graduatorie di Istituto, consentirebbero alla ricorrente di garantire a sé e alla propria mamma quell'esistenza "libera e dignitosa" che il lavoro – ingiustamente negatole – dovrebbe garantire, secondo i più basilari principi posti dalla nostra Costituzione.

La tutela in via d'urgenza è, valutate tutte le circostanze del caso di specie, l'unico strumento processuale utile a garantire un'effettiva tutela dei diritti azionati dalla ricorrente, già pregiudicata dalla perdita del lavoro ed esposta al rischio di subire il danno, grave, imminente ed irreparabile, di non poter continuare a lavorare sulla supplenza già attribuitale e molto probabilmente soggetta a proroga (perché assegnata su posto di docente in maternità a rischio prossima al parto), nonché al rischio di non poter fruire di nuove opportunità lavorative né per l'anno in corso, né per il prossimo, attesa la validità biennale della GPS e delle Graduatorie di Istituto dalle quali è stata esclusa.

* * *

Il provvedimento richiesto in questa sede deve essere anticipatorio nonché conservativo degli effetti della sentenza che verrà emessa nel successivo giudizio di merito, con l'ovvia precisazione che l'instauranda azione di merito avrà ad oggetto oltreché la conferma del provvedimento qui invocato anche la domanda di risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti e *subendi*, dalla ricorrente.

* * * * *



Tutto quanto premesso e ritenuto, la **Sig.ra D'ALESSANDRO Carmela**, c.f.: DLSCML73A42G786H, LVRLRA73M61Z131U, nata a Policoro (MT) il 02.01.1973 e residente a Matera in Nova Siri (MT) alla via Giorgio La Pira, n. 50, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata,

RICORRE

all'Ecc.mo Tribunale di Matera, in funzione di Giudice del Lavoro, perché, visto l'art. 700 c.p.c. e ritenuta la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, voglia:

IN VIA PRINCIPALE, considerata la manifesta fondatezza del ricorso per le ragioni espresse in narrativa (sussistenza titolo di accesso alla A028) e tenuto conto del particolare *periculum* di un pregiudizio grave ed irreparabile che deriverebbe alla ricorrente in attesa della definizione del presente giudizio (termine di scadenza imminente del contratto di lavoro risolto, salve proroghe, e perdita di ulteriori chance lavorative dalle GPS e dalle GG.II.), **EMETTERE DECRETO, INAUDITA ALTERA PARTE:**

- **DI IMMEDIATA DISAPPLICAZIONE**
 - a) **del decreto, prot. n. 3868/7-06 del 07.10.2024, notificato a mani l'08.10.2024, modificato nel numero di protocollo (prot. n. 3366/7-06) e notificato a mezzo pec del 16.10.2024**, di esclusione della ricorrente dalla Graduatoria di Istituto dell'I.C. "Pietrocola-Mazzini" relativa alla classe di concorso A028;
 - b) **del decreto emesso dall'UST delle Province BAT, prot. n. Ufficiale.U.0041548 del 23.10.2024**, di esclusione della ricorrente dalle GPS relative alla Classe di concorso A028 e dalle correlate Graduatorie di Istituto, **con conseguente ordine all'Amministrazione di REINSERIRE la ricorrente nelle suddette GPS e nelle Graduatorie di Istituto relative alla classe di concorso A028;**
- **DI IMMEDIATA REVOCA E/O DISAPPLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO, prot. n. 3667/VII-1 del 07.10.2024, notificato alla ricorrente a mezzo mail di pari data, a firma della D.S. dell'I.C. "Pietrocola-Mazzini", DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO** instaurato in forza di contratto di supplenza, prot n. 3266 del 02.10.2024, notificato in data 07.10.2024, e di ogni atto allo stesso presupposto e successivo, **con conseguente ORDINE**



all'Amministrazione di REINTEGRARE LA RICORRENTE NEL SUO POSTO

DI LAVORO (supplenza temporanea per 18 ore settimanali presso l'I.C. "Pietrocola-Mazzini" per sostituzione della docente Alessandra Lasorella dal 02.10.2024 al 07.02.2025, con eventuali proroghe);

DISPONENDO, in ogni caso, ogni altro provvedimento d'urgenza, che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi meglio dedotti nel corpo dell'atto, contestualmente fissando l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé, con termine all'istante di un termine perentorio per la notificazione del ricorso e dell'emanando decreto, e a tale udienza con ordinanza confermare, modificare o revocare il provvedimento emanato con detto decreto;

IN VIA SUBORDINATA, ove non siano ritenuti sussistenti i presupposti per l'emissione del decreto *inaudita altera parte*, fissare la comparizione delle parti in contraddittorio, al fine di accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- 1) **ACCERTARE E DICHIARARE**, per le ragioni meglio esplicitate nel corpo del presente atto, il possesso da parte della ricorrente del titolo di accesso alla classe di concorso A028 (Matematica e Scienze) e quindi il diritto della ricorrente alla permanenza nelle GPS delle Provincie di Barletta-Andria-Trani relative alla classe di concorso A028 e nelle correlate Graduatorie di Istituto delle scuole indicate nella domanda m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.14601238.06-08-2024;
- 2) Per l'effetto, previa **DISAPPLICAZIONE** dei provvedimenti amministrativi che lo impediscono, tra cui
 - a) il decreto prot. n. 3868/7-06 del 07.10.2024, notificato a mani l'08.10.2024, modificato nel numero di protocollo (prot. n. 3366/7-06) e notificato a mezzo pec del 16.10.2024, di esclusione della ricorrente dalla Graduatoria di Istituto dell'I.C. "Pietrocola-Mazzini" relativa alla classe di concorso A028;
 - b) il decreto emesso dall'UST delle Province BAT, prot. n. Ufficiale.U.0041548 del 23.10.2024, di esclusione della ricorrente dalle GPS relative alla Classe di concorso A028 e dalle correlate Graduatorie di Istituto



ORDINARE AL MIM DI REINSERIRE la Prof.ssa D'Alessandro Carmela nelle suddette GPS e nelle Graduatorie degli Istituti indicati nell'istanza m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.14601238.06-08-2024;

- c) **ACCERTARE E DICHIARARE**, per tutte le ragioni esposte, la nullità, l'illegittimità e l'inefficacia dell'atto di risoluzione del rapporto di lavoro, prot. n. 3667/VII-1 del 07.10.2024, notificato alla ricorrente a mezzo mail di pari data;
- d) Per l'effetto, previa **DISAPPLICAZIONE** del suddetto atto di risoluzione contrattuale, **ORDINARE** al Ministero convenuto, e per esso all'I.C. "Pietrocola-Mazzini" di Minervino Murge, la **REINTEGRAZIONE** della Prof.ssa D'Alessandro nel posto di lavoro, relativo alla supplenza temporanea, presso l'I.C. "Pietrocola-Mazzini" di Minervino Murge, per la sostituzione della docente Alessandra Lasorella, per l'insegnamento di Matematica e Scienze (A028), con decorrenza dal 02.10.2024 e cessazione al 07.02.2025 e successive proroghe;
- e) In ogni caso, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore.

IN VIA ISTRUTTORIA

Si chiede di voler **DISPORRE L'ESIBIZIONE IN GIUDIZIO** della documentazione relativa all'assenza della docente Alessandra Lasorella, nonché alla proroga del contratto di lavoro risolto per continuazione dell'assenza della suddetta docente.

Con riserva di ulteriormente dedurre e articolare richieste istruttorie all'esito del contegno processuale di controparte.

* * * * *

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DI NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI EX ART.

151 C.P.C.

Il sottoscritto procuratore, che assiste e rappresenta la ricorrente, come da procura speciale in calce al presente ricorso ex art. 700 c.p.c,

premessi che:

- il ricorso ha ad oggetto, tra l'altro, l'accertamento del diritto della ricorrente, come meglio identificata in epigrafe, ad essere reintegrata nel posto di lavoro e a permanere nelle GPS A028 e nelle Graduatorie di circolo e di istituto A028 delle



scuole prescelte dalla docente con istanza m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.14601238.06-08-2024, previa disapplicazione dei provvedimenti amministrativi che lo impediscono;

- al fine della regolare instaurazione del contraddittorio, il ricorso dovrebbe essere notificato anche a tutti i potenziali controinteressati, vale a dire i docenti che, utilmente inseriti nelle suddette Graduatorie subirebbero indirettamente gli effetti dell'accoglimento della domanda cautelare e quindi della reintegrazione e del reinserimento;
- che controinteressati sono tutti i numerosissimi docenti inseriti nelle suddette graduatorie collocati in posizione successiva alla ricorrente;

rilevato che

- la notifica del presente ricorso secondo le modalità ordinarie sarebbe impossibile e pregiudicherebbe la necessità di ottenere un provvedimento in via d'urgenza, in considerazione dell'oggettiva consistenza numerica dei destinatari nonché dell'impossibilità di individuarli singolarmente;
- la tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale solamente una sintesi del ricorso *de quo*;
- l'efficacia di tale sistema di notificazione è stata oggetto di diverse contestazioni (cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 19/2/1990, n. 106);
- inoltre, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale risulta particolarmente onerosa per la ricorrente

considerato che

- il Giudice adito può autorizzare, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., che la notificazione avvenga con qualsiasi altro mezzo idoneo tra cui la pubblicazione in via telematica, in considerazione anche di particolari esigenze di celerità;
- la Giurisprudenza amministrativa e lavorista si è già, in diverse occasioni, espressa in senso favorevole, quale forma alternativa a quella tradizionale per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c., alla pubblicazione del testo del ricorso sul sito internet del ramo di amministrazione interessata;



- nel caso in oggetto, l'amministrazione interessata è il MIM la cui pagina Internet dedicata alla pubblicazione dei ricorsi per pubblici proclami è <https://www.mim.gov.it/atti-di-notifica>;
tutto ciò premesso, il sottoscritto procuratore

FORMULA ISTANZA

affinchè la S.V., valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c., con modalità diverse da quelle previste dalla legge, e per la precisione, mediante pubblicazione sul sito internet del M.I.M., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, in considerazione anche della natura cautelare dell'instaurando ricorso ex art. 700 c.p.c.,

VOGLIA AUTORIZZARE

la notificazione del ricorso e del relativo decreto di fissazione dell'udienza di discussione:

- ai potenziali controinteressati del ricorso *de quo*, tramite la pubblicazione del testo integrale del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione sul sito internet del M.I.M. (<https://www.mim.gov.it/atti-di-notifica>) e eventuale pubblicazione, ad opera dell'UST delle Provincie BAT, negli spazi dell'Ufficio Territoriale destinati alle comunicazioni al personale scolastico o secondo le modalità ritenute opportune dall'ufficio medesimo;
- alle Amministrazioni resistenti secondo le ordinarie modalità di legge;
- in ogni altro modo che si riterrà opportuno.

Si producono i seguenti documenti:

1. Documento di identità della ricorrente;
2. Laurea in Scienze Forestali – vecchio ordinamento;
3. Decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca 20 novembre 2023;
4. Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, 9 luglio 2009;
5. Piano di studi della ricorrente;



6. Verbale n. 10 del 26.11.2024 del Consiglio Universitario della Facoltà di Scienze Forestali dell'Università della Basilicata;
7. D.m. n. 1100200 del 04.10.2000 del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
8. Istanza, prot. n. m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.11898599.07-06-2024, di inclusione nelle Graduatorie Provinciali per Supplenze e nelle correlate Graduatorie di Istituto;
9. Domanda, prot. m_pi.AOOPOLIS.REGISTROUFFICIALE.I.14601238.06-08-2024 del 06.08.2024, per l'espressione della preferenza per le scuole;
10. GPS della BAT relative alla classe A028;
11. Graduatorie di Istituto A028 nella quali è stata inserita la docente;
12. Convocazione I.C. "Pietrocola-Mazzini" del 27.09.2024;
13. Mail del 27.09.2024 di disponibilità all'accettazione della supplenza;
14. Mail del 01.10.2024 di conferma disponibilità all'accettazione della supplenza;
15. D.m. n. 88 del 16.05.2024 - Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo;
16. Mail del 07.10.2024 con allegato decreto di risoluzione del contratto di supplenza, n. 3367/VII-1 del 07.10.2024;
17. Contratto di lavoro, prot. n. 3266 del 02.10.2024;
18. Decreto, prot. n. 3868/7-06 del 07.10.2024, notificato a mani l'08.10.2024, di esclusione dalle Graduatorie di Istituto A028 dell'I.C. "Pietrocola –Mazzini";
19. Medesimo decreto di esclusione dalle Graduatorie di Istituto A028, con numero di protocollo modificato, prot. n. 3366/7-06 del 07.10.2024, notificato a mezzo pec del 16.10.2024;
20. Decreto, prot. n. Ufficiale.U.0041548 del 23.10.2024, di esclusione della ricorrente dalle GPS A028 delle Province BAT e dalle correlate Graduatorie di Istituto;
21. Opposizione all'atto di risoluzione del contratto di lavoro e all'esclusione dalle GPS e dalle GG.II. A028;
22. Graduatorie di istituto relative alle altre classi di concorso in cui la ricorrente è inserita;
23. Stato di famiglia ricorrente;



avv. Elisabetta GALATI
p.iva: 01182150779
via Timmari, n. 33 – 75100 MATERA
tel. e fax 0835/334724 – cell. 3756206282

24. Cedolino pensione sig.ra Varasano, mamma della ricorrente;
25. Verbale di invalidità e disabilità sig.ra Varasano, mamma della ricorrente;
26. Contratto d'assunzione badante;
27. Mutuo ipotecario con la Banca Popolare di Bari – rata 514,81;
28. Finanziamento BCC – rata 127,94;
29. Finanziamento Findomestic – rata 276,30;
30. 730-2024;
31. Dichiarazione sostitutiva ai fini dell'esenzione pagamento contributo unificato.

* * * * *

DICHIARAZIONE DI VALORE AI SENSI DEL D.P.R. N. 115/2002

Ai sensi del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (D.P.R. n. 115/2002), il sottoscritto procuratore, costituito in favore di parte ricorrente, dichiara che il valore della presente controversia è indeterminato e che la ricorrente è esonerata dal pagamento del contributo unificato in quanto possiede redditi rientranti nei limiti d'esenzione.

DICHIARAZIONE PER LA RICEZIONE DI COMUNICAZIONI

Ai fini e per gli effetti degli artt. 133, co. 3, 134, co. 3 e 170 c.p.c., il sottoscritto procuratore, costituito in favore di parte ricorrente, dichiara di voler ricevere qualsiasi avviso e/o comunicazione al fax 0835/334724 ovvero all'indirizzo pec: galati0876@cert.avvmatera.it.

Salvezze illimitate.

Matera, data del deposito

avv. Elisabetta Galati

